

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 95 del 23.11.2023

OGGETTO: Approvazione schema del Bilancio di previsione finanziario e della nota integrativa 2024-2026.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Fabio Vanzetta**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 32 dd. 07.11.2023, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 con il quale si prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm e i.), fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Dato atto che in data 07.07.2023 è stato adottato il Protocollo di Intesa in materia di Finanza Locale per il 2024, e che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione viene uniformato al termine nazionale (attualmente 31 dicembre).

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 dd. 03.05.2023 con il quale è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2022.

Ricordato che l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 dd. 4 agosto 2023, che ha introdotto alcune significative modifiche al principio applicato della programmazione 4/1 allegato al Dlgs 118/2011, riguardanti in particolare l'introduzione del "processo di bilancio" con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti dei responsabili dei servizi e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantirne l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 29 dd. 06.11.2023, con il quale è stata stabilita l'applicazione al bilancio 2024-2026 di quote vincolate e accantonate di avanzo, pari a totali € 414.628,14.

Visto che con decreto del Presidente di data odierna è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2024-2026.

Preso atto che le linee programmatiche contenute negli allegati al bilancio sono state concertate con i Responsabili dei singoli Servizi e che, esaminata la proposta tecnica, si è ritenuto – in accordo con i medesimi – di quantificare gli stanziamenti prendendo come base lo stato della gestione degli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Richiamato il decreto del Commissario n 16 dd. 11.02.2021, con la quale l'Ente si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato - dando atto che si dovrà comunque allegare una situazione patrimoniale al 31 dicembre, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 10 del D.lgs 118/2011.

Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, che si ritiene di approvare ai fini del proseguimento dell'iter di approvazione.

Visto l'articolo 17 bis 1 della L.P. 3/2006, il quale prevede che l'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo esprima parere preventivo in merito al bilancio della Comunità; qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del Consiglio dei Sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata.

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di contabilità entro i successivi cinque giorni dall'approvazione lo schema del bilancio di previsione viene trasmesso all'organo di

revisione per l'espressione del parere di cui all'art. 210 della L.R. 2/2018 e art. 239 del Dlgs 267/2000 e presentato ai consiglieri mediante deposito presso la sede.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "*Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige*;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

DECRETA

1. di approvare lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa – allegato 1 al presente –, dando atto che ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria;
2. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 -allegato 2 al presente;
3. di dare atto che i documenti inerenti il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 sono stati predisposti in conformità alle norme di finanza pubblica;
4. di dare atto che con decreto del Commissario n. 16 dd. 11.02.2021 l'Ente si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato e di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, dando comunque atto della necessità di allegare, una situazione patrimoniale al 31 dicembre, redatta secondo lo schema di cui all'all. 10 del D.lgs 118/2011;
5. di trasmettere gli atti di cui sopra all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi dell'art. 210 della L.R. 2/2018 e dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;
6. di prendere atto che all'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo esprimerà il proprio parere preventivo sul bilancio ai sensi dell'articolo 17 bis 1 della L.P. 3/2006;
7. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente decreto per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018, considerata la necessità di procedere all'approvazione definitiva del bilancio possibilmente entro fine anno.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL PRESIDENTE

sig. Fabio Vanzetta

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Publicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **23.11.2023**

Provvedimento esecutivo dal **23.11.2023**

Cavalese, li **23.11.2023**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro